

# **COMUNE DI CONTRADA**

**Provincia di Avellino**

\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE, ANCHE TRIBUTARIE, NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.03.2017

## **Art. 1**

### **Oggetto della definizione agevolata.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, del Comune di Contrada non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 193 del 22/10/2016 come inserito dalla legge di conversione 01/12/2016 n. 255.
2. La definizione agevolata è ammessa per tutte le posizioni riferite alle entrate tributarie e extratributarie del Comune di Contrada contenute in atti ingiuntivi emessi ai sensi del R.D. n. 639/1910 notificati dall'Ente o dal Concessionario della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 negli anni dal 2000 al 2016. L'ammissione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
3. Non si applica la definizione agevolata di cui al presente regolamento, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 D.L. 193/2016, come previsto dal comma 5 dell'art. 6-ter dello stesso Decreto a:
  - a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art.2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7/6/2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13/7/2015;
  - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli Enti previdenziali;
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6 della L. 24/11/1981, n. 689.

## **Art. 2**

### **Numero di rate massime ammissibili e scadenze**

1. Il numero di rate massimo, in cui è possibile dilazionare il debito incluso negli atti ingiuntivi oggetto del presente regolamento, al netto delle sanzioni, è stabilito come segue:  
versamento in rata unica: entro il mese di luglio 2017;  
versamento in massimo 6 rate di pari importo alle seguenti scadenze:  
rata n. 1, entro il 31/07/2017;

rata n. 2, entro il 30/09/2017;  
rata n. 3, entro il 31/10/2017;  
rata n. 4, entro il 28/02/2018;  
rata n. 5, entro il 30/04/2018;  
rata n. 6, entro il 31/07/2018.

### **Art. 3**

#### **Accesso alla definizione agevolata (comma 2, art. 6-ter D.L. 193/2016).**

1. Al fine di accedere alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, il soggetto interessato deve presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio protocollo del Comune nel termine perentorio del 30/04/2017, apposita istanza con cui manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata.
2. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma, è redatta sul modello predisposto dal Comune e contiene i dati relativi all'atto o agli atti ingiuntivi notificato/i, la tipologia di entrata, l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti per cui è richiesta la definizione agevolata.
3. Nella stessa istanza, il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nei limiti fissati dal precedente articolo, nonché manifesta l'impegno, in caso di pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l'istanza stessa, a rinunciare con l'adesione alla definizione agevolata.
4. Affinché la definizione agevolata produca effetto è necessario che il debitore assuma l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

### **Art. 4**

#### **Perfezionamento della definizione agevolata e versamenti**

- 1- Entro il termine del 30/05/2017, il Comune di Contrada trasmette al debitore la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate (comprensivo degli ulteriori interessi maturandi dalla data dell'istanza), e la scadenza delle stesse.
- 2- Il pagamento delle rate sarà eseguito tramite bollettini di c/c postale messi a disposizione dal Comune o dal Concessionario della riscossione secondo le modalità e con le scadenze esposte agli articoli precedenti.

- 3- In caso di mancato pagamento, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Art. 5**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio del Comune come previsto dallo Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 conv. in legge n. 225/2016, nell'art. 6 del medesimo Decreto 193/2016, ove compatibili, e alle ulteriori disposizioni normative.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6-ter, comma 1 del citato D.L. n. 193/2016 conv. in L.n. 225/2016.